

(N. 1050)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1955

Disposizioni circa gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S. ed autorizzazione della spesa straordinaria di lire 2.200.000.000 per riparazione dei danni causati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni metereologiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Le imponenti perturbazioni metereologiche che da tempo si vanno verificando con preoccupante frequenza hanno recato alla rete delle strade statali danni di particolare gravità.

A ciò si è aggiunto nel decorso inverno 1953-1954 il fenomeno delle eccezionali nevicate e quello del gelo con conseguente disgelo, apportatore di ulteriori inconvenienti.

Tali circostanze hanno imposto all'A.N.A.S. durante tutto l'esercizio 1953-54, una gravosa mole di interventi per le riparazioni dei danni derivati da frane, alluvioni e mareggiate, nonché per lo sgombero delle strade da forti spes-

sori di neve o ghiaccio, e per il ripristino delle pavimentazioni rovinosamente degradate dai macchinari sgombraneve e dall'azione del gelo.

Ai lavori di primo intervento si è provveduto subito con procedura d'urgenza, anche in attesa del finanziamento; molti altri lavori sono in corso, e moltissimi attendono ancora di essere iniziati.

Per lo sgombero della neve e del ghiaccio è stato possibile far rientrare la spesa nello stanziamento per l'ordinaria manutenzione delle strade stesse, sacrificando le ultime disponibilità dello esercizio 1953-54; e per il ripristino delle pavimentazioni stradali rovinatae dal di-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sgelo si è potuto provvedere, per una prevalente parte, fino alla concorrenza di 1 miliardo, devolvendosi i fondi destinati alle distese periodiche per conservazione delle pavimentazioni: il che però non poteva non turbare il normale ritmo di tali interventi.

Per ciò che riguarda le riparazioni dei danni alluvionali veri e propri — esclusi quelli verificatisi in Calabria nell'ottobre 1953, per i quali si prevede di far fronte con le speciali assegnazioni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 938, e 26 aprile 1954, n. 148 — si rese necessario esaurire fin dal gennaio scorso tutto lo stanziamento dell'articolo 1 del capitolo 46 (« Riparazioni straordinarie, consolidamenti opere di difesa, rettifiche e sistemazioni salutarie »), con rinvio dei lavori meno urgenti propriamente gravanti sull'articolo stesso; ed oltre a ciò fu proposto ed ottenuto allo stesso scopo, in aumento a tale stanziamento, uno storno di 250 milioni dall'articolo 2 dello stesso capitolo.

Tali interventi ed accorgimenti non sono stati però sufficienti ad esaurire le necessità e si è ancora lungi dall'aver sopperito a tutto il fabbisogno che si presenta necessario per completare con opere definitive la riparazione degli ingentissimi danni recati alla rete delle strade statali di tutto il territorio nazionale dagli eventi meteorologici di questi ultimi tempi.

Tale ulteriore fabbisogno, basato su elementi precisi già acquisiti, ammonta a lire 2 miliardi 200.000.000 milioni.

Non avendo però, l'A.N.A.S. alcuna possibilità di far fronte a tale spesa con gli attuali propri stanziamenti, si manifesta indispensabile una corrispondente assegnazione di nuovi fondi.

Il Ministero del tesoro, messo al corrente di tale grave situazione, e pur rendendosi conto della indiscutibile fondatezza della richiesta, ha tuttavia fatto presente che, dato il permanere della difficile situazione delle pubbliche finanze, non vede la possibilità di una assegnazione straordinaria di ulteriori fondi sul bilancio dell'A.N.A.S.

Peraltro il Ministero stesso ha fatto notare che la difficoltà potrebbe essere superata mediante una opportuna sistemazione della materia concernente gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S.

È da precisare a questo riguardo che la chiusura dei conti consuntivi dell'A.N.A.S. per gli esercizi dal 1946-47 al 1952-53, ha portato all'accertamento di avanzi di gestione, per un ammontare complessivo di lire 5.601.400.000.

Tali avanzi trovansi ora accantonati presso l'A.N.A.S. mancando — fra le disposizioni che regolano l'attività della medesima — una norma che ne regoli la definitiva destinazione.

Nei regolamenti delle altre Amministrazioni autonome statali, esiste invece in siffatta materia una norma che devolve al Tesoro gli avanzi di gestione.

Ciò stante, si manifesta l'opportunità di sanare la lacuna che esiste negli ordinamenti dell'A.N.A.S. mediante una esplicita norma integrativa, la quale — giusta gli intendimenti del Ministero del tesoro — non potrebbe se non stabilire che gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S. accertati alla fine di ogni esercizio, vengano versati all'entrata del Bilancio statale, dovendosi essi considerare di pertinenza dello Stato, in quanto costituiti dall'eccedenza dei contributi annuali del Tesoro rispetto al carico delle accertate effettive esigenze dell'Azienda.

Il Tesoro non pone difficoltà a dare il suo consenso a che sull'importo degli avanzi di gestione di cui sopra, una volta versati al Tesoro dello Stato, venga prelevata la quota di lire 2.200.000.000, da servire appunto di copertura per l'urgente fabbisogno di cui alla prima parte della presente relazione.

Ai criteri e alle conclusioni di cui sopra, si ispira pertanto l'unito disegno di legge, col quale:

si provvede a regolare la sorte degli avanzi di gestione, disponendone il versamento annuale all'entrata del bilancio statale, ed estendendo tale norma anche agli avanzi accertati dallo esercizio 1946-47 al 1953-54 (articoli 1 e 2);

si autorizza l'assegnazione di un contributo straordinario all'A.N.A.S. per lire 2 miliardi 200.000.000, al fine di sopperire alle esigenze già manifestatesi relative al ripristino delle normali condizioni di viabilità pregiudicate dalla lunga serie di avversità meteorologiche; e si provvede alla copertura dell'onere con una pari aliquota degli avanzi di gestione di cui sopra (articoli 3 e 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 41 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, è integrato con il seguente comma:

« L'avanzo di gestione dell'Azienda, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario è versato al Tesoro dello Stato ».

Art. 2.

Gli avanzi di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertati negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1953-54, sono da versare al Tesoro dello Stato.

Art. 3.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.200.000.000 all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere alla riparazione dei danni recati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni metereologiche.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 2.200.000.000 di cui all'articolo 3 della presente legge si farà fronte mediante l'utilizzazione di una corrispondente aliquota degli avanzi di gestione da versarsi allo Stato ai sensi del precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.